



*Ministero della cultura*

Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise

Alla Soprintendenza ABAP del Molise  
Rappresentante Unico abilitato delle  
Amministrazioni Statali ai sensi dell'art. 14 c.4  
del D.Lgs. 127/2016, giusta nota di nomina della  
Prefettura n. 17006 del 14.03.2024.

Alla REGIONE MOLISE  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)

E p.c.  
Alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo  
di Campobasso – Gabinetto  
[protocollo.prefcb@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefcb@pec.interno.it)

Alla REGIONE MOLISE  
Servizio Pianificazione e Gestione  
Territoriale e Paesaggistica  
[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)

Alla REGIONE MOLISE  
Servizio Programmazione Politiche  
Energetiche  
[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE  
Protocollo Arriivo N. 172211/2024 del 16-12-2024  
Doc. Principale - Class. 0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Rif. nota prot. n. 146488 del 22/10/2024  
(ns. prot. n. 11337 del 23/10/2024)

**Oggetto:** Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs.152/2006 relativa al Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto agro-fotovoltaico da 5,937 MW (potenza in immissione pari a 5,0 MW) da realizzare alla località Vallone Cupo nel Comune di Termoli (CB) ed opere connesse nei comuni di **Guglionesi (CB)** e Termoli (CB).

Proponente: FOTOVOLTAICO CINQUE SRL.

CONVOCAZIONE CDS

PARERE DI COMPETENZA DELLA SABAP MOLISE

In riferimento all'oggetto,

- vista la nota della Regione Molise Servizio Valutazioni Ambientali indicata a margine con la quale è stato richiesto il parere di competenza di questa Amministrazione;



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise

Salita San Bartolomeo 10 - 86100 CAMPOBASSO - tel. 0874-4271 - CF 80003690700

PEC: [mbac-sabap-mol@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-mol@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [sabap-mol@beniculturali.it](mailto:sabap-mol@beniculturali.it)

- vista la nota della Prefettura prot. n. 25660 del 16.04.2017006 del 14.03.2024 21 (ns. prot. n. 2833 del 15.03.2024) con la quale è stato individuato il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, ai sensi dell'art. 14-ter comma 4 della L. 241/1990 in capo alla Soprintendenza ABAP del Molise;
- considerato che la ditta proponente ha formulato istanza di PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 con la quale si chiede, tra i diversi provvedimenti, il rilascio del provvedimento di VIA e dell'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- considerato che questa Soprintendenza è competente al rilascio del parere in merito agli impatti del progettato intervento con il patrimonio culturale per quanto riguarda il sub procedimento di VIA, nonché al parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 146 del D.Lgs. da rilasciarsi in sede di conferenza dei servizi in merito al subprocedimento di Autorizzazione Unica così come prestabilito dal citato D.Lgs. 387/2003;
- considerato che il Consiglio di Stato con sentenza n. 8038/2023, ha affermato che:
  - il parere della Soprintendenza espresso ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 è vincolante;
  - gli elementi puntuali, lineari e areali associati ad uno specifico tematismo individuato dal PTPAAV sono da intendersi dichiarati di notevole interesse pubblico per gli aspetti paesaggistici e quindi sottoposti a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004;
  - la necessità della formulazione del cosiddetto dissenso costruttivo di cui all'art. 14-ter c.3 della L. 241/1990 che “... **non si traduce necessariamente nel farsi carico delle modifiche occorrenti a conformare il progetto, ma nel fornire all'interessato le indicazioni e le coordinate necessarie per orientarsi con cognizione di causa fra le diverse alternative praticabili in astratto, nella ricerca della soluzione compatibile con la disciplina vincolistica.**”
- considerato altresì che il Consiglio di Stato con sentenza n. 3652 del 23 luglio 2015, così come diramato dalla Direzione generale Archeologia del MiBACT con circolare n. 19 del 30/07/2015, ha espresso un principio molto importante riguardante la valutazione degli interessi pubblici: “(...) ... *Diversamente dalla discrezionalità amministrativa, la discrezionalità tecnica non può dar luogo ad alcuna forma di comparazione e valutazione eterogenea, Nell'esercizio della funzione di tutela spettante al MiBAC, **l'interesse che va preso in considerazione è solo quello circa la tutela paesaggistica**, il quale non può essere aprioristicamente sacrificato dal MiBAC stesso, nella formulazione del suo parere, in considerazione di altri interessi pubblici la cui cura esula dalle sue attribuzioni. ....”;*

tanto premesso, si relaziona quanto segue.

## 1. DESCRIZIONE PROGETTO

L'intervento in esame riguarda la realizzazione di un impianto solare agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza pari a 5,94 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN. L'impianto consta di due campi fotovoltaici completamente disgiunti (lotto 1 esteso per 3,69 Ha e lotto 2 esteso per 6,25 Ha per un'estensione complessiva di 9,95 Ha), ubicato nel comune di Termoli (CB) a 400 m dal confine con il Comune di Guglionesi nella Vallata del Sinarca, e ricade in zona E1 - verde agricolo del vigente strumento urbanistico comunale, con i seguenti estremi catastali:

- foglio 23, particelle 73, 95 e 214;

Il progetto prevede l'installazione di moduli fotovoltaici in silicio monocristallino della potenza unitaria di 605 Wp, posizionati secondo un sistema con tracker monoassiali orientati nord-sud, per una potenza totale di 11,11 GWh/anno; i moduli sono suddivisi in 2.375 stringhe, e hanno uno sviluppo trasversale di circa 2,17 m, un'altezza minima dal suolo di circa 2,10 m e massima di 3,91 m, con interasse trasversale tra le file di 6 m e con uno spazio libero utilizzabile di circa 5,3 m per la coltivazione dell'asparago. L'impianto sarà completato da viabilità interna e una da una recinzione perimetrale di altezza di 2,5 m realizzata con rete metallica e paletti.

Per il collegamento alla nuova stazione di connessione sarà realizzato un cavidotto di connessione completamente interrato e si estende per circa 8,3 km lungo terreni agricoli, strade sterrate, comunali, provinciali attraversando i territori dei comuni di Guglionesi (CB) Termoli che collegherà la cabina utente, da dislocarsi all'interno dell'area dell'impianto fotovoltaico, con la cabina di consegna e l'impianto di accumulo elettrochimico, con l'allacciamento all'esistente Cabina Primaria Sinarca ed infine il collegamento con l'elettrodotto in prossimità di Masseria La Coda .




Figura 14 – Particolare interasse fra i tracker e coltura da impiantare



Layout impianto

Dal layout presentato è prevista la realizzazione di un impianto di storage dell'energia elettrica prodotta, con l'installazione di almeno 2 container in cui alloggiare le componenti elettrochimiche per l'accumulo dell'energia prodotta.

Infine, si rileva che la conformazione morfologica dell'area risulta non pianeggiante per la presenza di fossi di scolo e valloni che modellano diverse piccole colline su cui installare i tracker fotovoltaici, senza che la ditta abbia opportunamente valutato l'andamento planoaltimetrico dei tracker.

Si prende atto che la ditta ha integrato la documentazione progettuale al fine di evidenziare i caratteri agrari della propria iniziativa progettuale al fine di attestare la tipologia di impianto quale agrivoltaico. Le suddette interazioni, pertanto, non rilevano nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento in esame.

## 2. DESCRIZIONE CONTESTO PAESAGGISTICO

L'impianto in esame si sviluppa in un contesto vallivo e segue l'andamento del versante sinistro che delimita la vallata del torrente Sinarca, interessando un'area che seppur ricompresa nel territorio comunale di Termoli, risulta fortemente visibile dal centro urbano di Guglionesi che si trova in una posizione panoramica, oltre che situato in posizione altimetrica prominente rispetto al progettato impianto seppur ad una distanza di circa 7 km.

L'area di intervento è prossima al tratturo *L'Aquila - Foggia* che dista circa 750 m che, in questa zona, conserva ancora tracce visibili, ed è attraversato dal cavidotto che prosegue verso il punto di connessione dell'esistente cabina primaria Sinarca. Tale percorso tratturale, sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, rappresenta un segno tangibile della struttura insediativa del territorio e, per diversi tratti, è ancora ben percepibili nel contesto paesaggistico.

La viabilità dell'ambito paesaggistico è costituita principalmente dalla strada di fondovalle SP113, proveniente da Termoli, e da una trama di strade interpoderali e provinciali, che può considerarsi quale viabilità di penetrazione, come la strada provinciale la SP110 che collega Petacciato a Guglionesi, nonché la strada di crinale Via Monte Antico.

La rete viaria sopradescritta costituisce una rete di tratti e di punti di visuale, anche panoramici, da cui cogliere tutti gli aspetti caratteristici del paesaggio tutelato, dalla conduzione agraria dei fondi alle caratteristiche aziende agricole. I centri urbani, invece, si trovano in posizione di altura, ad una quota superiore, come precedentemente esplicitato, rispetto a quella su cui si prevede la realizzazione dell'impianto agrovoltico.

La documentazione a corredo del progetto, le planimetrie, la documentazione fotografica e il fotopiano evidenziano come l'ambito paesaggistico è contraddistinto, oltre che dai caratteristici fabbricati rurali, anche da masserie storiche disseminate in tutta l'area prossima a quella di, alcune ancora in uso, tutte dedite allo sfruttamento agricolo dell'area. In questa zona, infatti, vi sono zone con potenzialità agricola molto elevata, quale il suolo alluvionale della valle del Sinarca e dei suoi affluenti.

L'intero ambito paesaggistico è inoltre caratterizzato da sbarramenti della rete idrografica a formare piccoli laghetti irrigui.

A confermare ulteriormente la forte vocazione agricola di questi territori è la presenza di varie aziende che valorizzano le tradizioni agroalimentari locali, tutelando la biodiversità e le produzioni autoctone. Tra i territori destinati alla di produzione di uve da vitigni DOC, DOP e IGP dei Vini ricadono anche quelli di Guglionesi e Larino, come risulta dai disciplinari di produzione approvati, rispettivamente, con DM 01.06.2011 GU n.139 – 17.06.2011 (Denominazioni Molise e Tintilia del Molise), con DM 18.11.2011 GU n.284 – 06.12.2011 (Denominazione Osco o terre deli Osci), riportati anche sul sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP.

### 3. DESCRIZIONE CONTESTO ARCHEOLOGICO

L'impianto agro fotovoltaico in progetto e le relative opere di connessione alla rete elettrica si collocano a breve distanza dal tracciato del Tratturo Regio L'Aquila-Foggia, sottoposto a tutela archeologica ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 con DM 15/06/1976 e DM 20/03/1980, e da diverse evidenze archeologiche note da dati bibliografici e di archivio.

I numerosi spargimenti di materiale archeologico in superficie registrati da G. Barker e dall'Università di Sheffield durante le attività di survey condotte tra gli anni '70 e '80 nella Valle del Biferno (G. Barker ed., *The Biferno Valley Survey: The Archaeological and Geomorphological Record*. London and New York: Leicester University Press, 1995), nel raggio di pochi chilometri dall'impianto in progetto, testimoniano un popolamento antico diacronico del territorio in esame.

La frequentazione dell'area in epoca antica è stata inoltre confermata da recenti attività di archeologia preventiva condotte da questo Ufficio nei pressi di Masseria Gizzi, che hanno portato alla luce i resti di una fornace per la produzione della ceramica di età ellenistico-romana. Tale rinvenimento suggerisce la presenza di un insediamento non ancora individuato nelle immediate vicinanze.

### 4. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

#### 4.1. Beni Paesaggistici

- Tutti i nove campi fotovoltaici rientrano nell'area sottesa dal piano paesistico PTPAAV n.1 (approvato con DGR n. 253 del 01/10/1997), ed in particolare ricadono tutti nell'areale **MP1**, di cui alla tavola delle trasformabilità P1, caratterizzato da **aree di eccezionale valore produttivo prevalentemente fluviali e pianure alluvionali**. Tale areale è da considerarsi sottoposto a tutela paesaggistica in quanto ricompreso tra i tematismi previsti dall'art. 3 della L.R. 24/1989, ossia tra gli "*... elementi areali di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali*" e, pertanto, per gli effetti dell'art. 8 della citata L.R. 24/89, tale areale è da considerarsi sottoposto a "*... dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939*", così come confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8038/2023.
- Per quanto riguarda invece la realizzazione del cavidotto, si rileva che lo stesso attraversa il citato areale MP1 e quello MP2 caratterizzato da **aree ad elevato valore produttivo con caratteristiche percettive significative** anch'esso da considerarsi sottoposto a dichiarazione di notevole interesse pubblico per le motivazioni soprariportate.
- **L'impianto è prossimo a Sud-Est con il Torrente Sinarca**, sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 142 c.1 del D.Lgs. 42/2004 e si sviluppa ai bordi della fascia di rispetto tutelata di 150 m dal corso d'acqua.
- **L'impianto dista circa 850 m** dall'area sottoposta a dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante il territorio costiero sottoposto a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 con DM 15/02/1970.
- La viabilità di fondovalle, ossia parte della SP 113 dalla costa fino al tratturo, nonché la strada che risale il tratturo fino a Petacciato, che **distano circa 800 m dall'impianto, sono classificate come Percorsi ad alta valenza visiva e percettiva** all'interno della Tavola P00 Carta della percezione;
- **L'impianto in esame è dislocato a 7 Km dal** belvedere della Castellara, ai bordi del nucleo antico di Guglionesi, sottoposto a tutela paesaggistica con **provvedimento emesso ai sensi della L. 778/1922** (Legge Croce), notificato al Comune di Guglionesi in data 23/06/1929, ancora oggi perfettamente operante, così come confermato dall'art. 157 del D. Lgs. 42/2004;



**La realizzazione dell'intero progetto, pertanto, per ricadere in area sottoposta a tutela paesaggistica, necessita dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell' art. 146 del D.Lgs. 42/2004.**

#### 4.2. Beni archeologici

L'intero impianto si inserisce in un contesto territoriale segnato dalla rete tratturale che da rinvenimenti archeologici tutti sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004:

- **A distanza di circa 750 m**, rete tratturale di cui al decreto ministeriale 15 giugno 1976, ai sensi del quale *“tutti i suoli di proprietà dello Stato siti nell'ambito della Regione Molise ed appartenenti alla rete dei Tratturi, ... quali risultano dalla documentazione giacente presso il Commissariato per la Reintegra dei Tratturi di Foggia, sono di notevole interesse per l'archeologia, per la storia politica, militare, economica, sociale e culturale in genere del Molise”, ex artt. 1, 2 e 3 della L. 1 giugno 1939, n. 1089, ivi compreso il tratturo Ururi Serracapriola;*

#### **5. ANALISI DELLE INTERFERENZE DELL'IMPIANTO CON LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE SECONDO IL PIANO PAESISTICO (P.T.P.A.A.V. n. 1 e n. 2)**

In base al layout presentato tutti i campi fotovoltaici ricadono nell'area contraddistinta come MP1 nella tavola di trasformabilità P1 del piano paesistico.

Il PTPAAV n. 1 all'art. 19 delle NTA, individua le zone “M” quali *“aree a media sensibilità alla trasformazione, dove vi è una prevalenza di valori elevati e medi, per le quali è prevista l'applicazione prevalente delle modalità (di trasformazione) VA (valutazione di ammissibilità) e TC1 (trasformazione condizionata a requisiti progettuali, da verificarsi in sede di rilascio N.O. ai sensi della L. 1497/1939)”*, ed in particolare le zone MP1 equivalgono ad *aree di eccezionale valore produttivo prevalentemente fluviali o pianure alluvionali;*

Riguardo la scala di gradazione del valore (eccezionale, elevato, medio-basso), l'art. 13 delle NTA definisce il **valore eccezionale**, in riferimento agli elementi di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali, *“...suoli con massima capacità d'uso, ovvero quelli che forniscono i migliori risultati produttivi e con poche o nulle limitazioni nelle scelte colturali...”*.

Per ciò che attiene, invece, agli elementi di interesse percettivo e visivo, *“... i criteri di valutazione tendono a definire le caratteristiche del paesaggio, analizzato attraverso la percezione visiva, in funzione del grado di qualità che esso manifesta nel suo dinamismo naturale e attraverso le modificazioni antropiche avvenute nella storia”*, così come riportati nella seguente scala:

- *i valori di eccezionalità sono stati attribuiti ai singoli elementi (formazioni naturali del suolo, vegetazione tipica, sistema insediativo, sistema costiero) quando il loro carattere conforma in modo esclusivo particolari ambiti territoriali manifestando singolarità e bellezza.*

- *il valore elevato è stato attribuito ai singoli elementi, ..., quando manifestano caratteri tipici di conformazione paesaggistica ed evidenziano una capacità di inviare segni di elevato valore percettivo e visivo.*

- *il valore medio-basso è stato attribuito quando gli elementi costitutivi del paesaggio sono risultati di scarso significato in quanto segni comuni e ricorrenti.*

La trasformabilità delle aree MP1, per ciò che riguarda l'uso infrastrutturale, in particolare le infrastrutture *“Puntuali e tecnologici fuori terra (c.6)”* è subordinata alla modalità VA (Valutazione di ammissibilità) in riferimento all'*interesse produttivo* e alla modalità TC1 (trasformazione condizionata a requisiti progettuali, da verificarsi in sede di rilascio N.O. ai sensi della L. 1497/1939) in riferimento all'*interesse percettivo*.

**Le verifiche di ammissibilità, secondo l'art. 32 delle NTA, " ... devono dimostrare la compatibilità della trasformazione ipotizzata rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive degli elementi oggetto di tutela e valorizzazione coinvolti nella trasformazione stessa".**

Le prescrizioni del Piano Paesistico n. 1, di ordine generale e non riferite alle diverse aree classificate dallo stesso, riguardo alle trasformazioni dei vari contesti territoriali per uso infrastrutturale, stabiliscono, all'art. 47 delle NTA, che **le reti tecnologiche emergenti dal suolo dovranno di massima seguire tracciati in zone preferibilmente nascoste, evitando le linee di cresta e le aree emergenti.** (...) La loro posizione deve essere studiata in modo da evitare, dai punti di maggiore frequentazione visiva, uno sgradevole impatto paesistico. (...).

Inoltre è da sottolineare che l'art. 51 delle NTA impone addirittura che la segnaletica stradale ".... deve essere opportunamente studiata alle varie scale di percezione onde evitare che deturpino quadri visivi significativi. (...) è opportuno che non venga apposta alcun tipo di segnaletica .... lungo quei lati delle strade che si aprono ai vari orizzonti paesistici di qualità. (...)".

In definitiva, dato atto che il piano impone di conservare, tutelare e valorizzare la compagine agraria dell'areale MP1, **occorrerà valutare se gli elementi costitutivi di tale contesto paesaggistico (compagine agraria e morfologica legata al particolare sistema insediativo stratificato nel corso del tempo) possano essere ancora percepiti come tali a seguito della realizzazione dell'impianto.**

L'impianto, per sua costituzione, produce un impatto paesaggistico di tipo diretto in quanto la realizzazione dello stesso si sostituisce alla coltura agricola, prevalentemente cerealicola, con elementi tecnologici completamente estranei, sia per materiali, per morfologia e cromia, al contesto agrario tutelato.

Anche se la disposizione dei filari di tracker, installati ad interasse di 6 m di distanza, determina spazi liberi, l'enormità delle vele fotovoltaiche, che raggiungono i 4 m di altezza (per raffronto 1,3 volte l'altezza di una parete di un appartamento), nonché la loro cromia (non raffrontabile a nessuna coltura agraria), fanno sì che l'impianto venga facilmente notato dall'occhio umano che può restituire una percezione più o meno di disagio, e comunque di disarmonia rispetto al contesto naturale, a seconda dell'estensione visibile dell'impianto fotovoltaico e dalla lontananza del punto di osservazione.

Occorre quindi individuare i punti della visione da cui valutare il grado della visibilità dell'area oggetto di intervento e la percezione dell'impianto in relazione al contesto circostante.

I luoghi di maggiore visione dello specifico contesto territoriale dell'impianto in esame sono quelli che costituiscono una successione di punti, seppur dinamici, lungo le principali strade di penetrazione dell'ambito paesaggistico di riferimento, ossia la Strada Provinciale SP 113 a sud-est dell'impianto e la Strada Provinciale SP 110 che collega il centro urbano di Petacciato a quello di Guglionesi, comunque a distanza di circa 350 m. L'impianto, però si addossa direttamente alla SP 113, e di conseguenza tale percorso verrebbe a trovarsi affiancato da una inedita recinzione su che creerebbe una barriera visiva sul paesaggio circostante.


Punti di visione, seppur statici, sono quelli in prossimità delle masserie storiche, come la Masseria Capece (adiacente il lotto 1), individuata anche all'interno della citata Tavola P00, nonché distanza di circa 800 m le masserie Gizzi, Galasso, La Coda, anch'esse tutte individuate dalla citata tavola della percezione.

Tutti i fabbricati rurali sopramenzionati vanno a formare una vera e propria rete di rapporti di intervisibilità, rete che necessariamente risulterebbe interrotta dalla presenza e dall'altezza delle vele fotovoltaiche in quanto installate a distanza di pochi metri da alcune delle suddette masserie.

La carta di intervisibilità della ditta, pertanto risulta fondamentale per lo studio della visibilità dei suddetti luoghi. Infatti dalla stessa emerge che da tutti i luoghi sopramenzionati l'impianto



fotovoltaico risulta ampiamente visibile. Dunque da tutti i suddetti luoghi la percezione del paesaggio ne resta segnata.



*Carta di intervisibilità elaborata dalla ditta*

In particolare, dalla Strada Provinciale SP 113 di fondovalle, il cono ottico che si apre in direzione della costa è in grado di intercettare tutto l'impianto agrovoltaiico, così come si evince anche dal fotorender prodotto dalla ditta che di seguito si riporta.



*Fotorender dalla SP 113*

L'impatto percettivo, dovuto alla sequenza di punti di vista che si generano lungo la SP113, **per più tratti di qualche km**, restituisce una visibilità quasi totale dell'estensione dell'impianto. Anche lungo la Strada comunale in loc. Monte Antico e dal vicino percorso tratturale, come si evince dalla carta di intervisibilità, si rinvencono **diversi tratti estesi** da cui l'impianto risulterebbe visibile per gran parte. Caratteristica comune nei suddetti coni di visuale è la percezione della sovrapposizione delle stringhe fotovoltaiche alla coltura agraria, che a sua volta caratterizza l'ambito paesaggistico.





*Fotorender dalle strade interpoderali panoramiche di loc. Monte Antico*

L'estensione dell'impianto di circa 10 Ha equivale a circa 1/3 dell'estensione del centro urbano di San Giacomo degli Schiavoni distante circa 3 Km e tale estensione non è raffrontabile a nessun segno antropico da essere considerato elemento costitutivo del paesaggio tutelato.

**L'impatto percettivo dovuto alla realizzazione dell'impianto è, pertanto, estremamente rilevante e comporterebbe un'alterazione in senso fortemente negativo del contesto paesaggistico in esame, sia perché la componente fotovoltaica delle stringhe risulterebbe comunque percettivamente preponderante rispetto alla componente agraria, sia perché la distesa di stringhe fotovoltaiche non è raffrontabile percettivamente a nessun segno antropico rinvenibile nell'area di riferimento (manufatti edilizi e percorsi viari) che ne definiscono la struttura insediativa.**

Se l'intento del piano paesistico, così come si evince dall'art. 32 delle NTA, è quello di conservare, tutelare e valorizzare il contesto paesaggistico, l'estensione dell'impianto, e l'altezza delle vele fotovoltaiche, non contribuiscono al rispetto di quanto previsto dall'art. 32, in quanto l'impianto risulterebbe preponderante, a livello percettivo, rispetto alle "... **caratteristiche costitutive degli elementi oggetto di tutela e valorizzazione** ..." da parte del piano paesistico.

Vi è da dire inoltre, che le stringhe fotovoltaiche, sono disposte su siti di versante, così come si percepisce dai due fotorendering soprariportati, in netta contrapposizione a quanto riportato dall'art. 47 delle NTA che prevede la dislocazione degli elementi tecnologici in zone nascoste evitando aree emergenti, come nel caso di specie (v. fotorendering da SP 113).

Orbene, se è vero che il quadro visivo significativo di un paesaggio "di qualità" potrebbe subire modifiche nella sua percezione anche solo a causa dell'istallazione di cartelli pubblicitari (art. 51 NTA), a maggior ragione è da ritenere che una distesa di stringhe fotovoltaiche come quella osservabile dalle maggiori strade di penetrazione (SP 113) dell'ambito territoriale considerato, vada senz'altro ad alterare quella che è la percezione del paesaggio agrario di pregio come classificato dal piano paesistico.

La zonizzazione del piano paesistico, in questo angolo di territorio, infatti, mira a salvaguardare l'importanza della valenza eccezionale della compagine agraria del paesaggio, proprio perché tali aspetti si sono conservati nel corso del tempo fino al periodo della riforma agraria che ha recuperato e valorizzato gli aspetti agrari di gran parte del territorio della valle del Sinarca.

Inoltre, **tale zona risulta essere una tra le più produttive dell'intera regione ed è caratterizzata da produzioni agro-alimentari tradizionali e di qualità.** In questo particolare

contesto agrario di qualità gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non possono non interferire negativamente, soprattutto in ragione del danno all'immagine dei contesti rurali di produzione. La ditta, invece, elimina un vigneto, seppur poco esteso.

Per quanto riguarda la *Valutazione di Ammissibilità produttiva* richiesta dalle matrici di trasformabilità contenute nelle NTA del PTPAAV n.1, la Regione Molise ha emanato una direttiva in merito (pubblicata sul sito intert della Regione Molise<sup>1</sup>) con la quale si attesta che tale verifica “ ... dovrà tener conto oltre che del valore agronomico del terreno anche delle peculiarità del paesaggio agricolo. Pertanto potranno essere ammessi attraverso tale Verifica solo gli interventi di trasformazione che non alterano le qualità paesaggistiche del territorio rurale, così come determinate da una particolare tessitura dei terreni, da qualche cultura tipica, dalla presenza di segni antropici minori come i terrazzamenti, i muretti di recinzione in pietra a secco, le capanne agricole e pastorali, i sentieri, dalla esistenza di elementi di delimitazione dei campi coltivati quali siepi, filari di alberi, fossi di scolo, dalla presenza di alberi isolati di grandi dimensioni caratteristici della cultura promiscua e del prato arborato. Pertanto nella descrizione delle condizioni attuali del terreno dovranno essere individuate queste caratteristiche con un'apposita relazione illustrativa ed una adeguata rassegna fotografica. Nella illustrazione del progetto dovranno essere tenute in conto le interferenze tra le opere da realizzare con tali elementi e nel caso fossero verificate occorre dimostrare l'assenza di alternative di intervento di minore impatto.”

La ditta, invece, pur producendo uno specifico elaborato in merito, non analizza l'area oggetto di intervento in riferimento a quanto richiesto dalla soprariportata direttiva.

Tuttavia, si rileva che l'orientamento dei tracker non risulta essere allineato né secondo le linee di massima pendenza o linee di livello, né secondo la tessitura dei terreni, così come richiesto dalla suddetta direttiva. La ditta, si limita solamente a sostenere la compatibilità dell'asparageto, che tra l'altro necessita di un discreto quantitativo di acqua per l'irrigazione, senza che il sito ne sia provvisto, nonché alla realizzazione di filari di olivi e lauroceraso lungo la recinzione.

L'impianto in esame, invece, per il suo carattere industriale dovuto alle stringhe fotovoltaiche e per la sua estensione di circa 10 Ha, è in grado di determinare una modifica percettiva del paesaggio agrario tutelato. Infatti tale impianto, formato da due campi disgiunti determina, a livello percettivo, un effetto a macchia di leopardo, è da considerarsi a tutti gli effetti un forte detrattore paesaggistico in quanto la estensione, come già detto, non è raffrontabile ai segni antropici che definiscono la struttura insediativa dell'ambito paesaggistico ed è tale riconnotare, con caratteri tipicamente industriali, l'aspetto agrario di un ambito territoriale fortemente caratterizzato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura dei luoghi, alterando questo ambito paesaggistico in un paesaggio industriale privo di valori storici e culturali.

E' da sottolineare che il carattere industriale dell'impianto è accentuato anche dall'estesa recinzione che creano una vera e propria barriera percepibile anche a grandi distanze. Né la vegetazione arborea da disporre a bordo di ogni campo fotovoltaico è in grado di mascherare l'impianto proprio per la conformazione morfologica dell'area. Anzi tale siffatta mitigazione accentuerebbe ancor di più la presenza dell'impianto fotovoltaico in quanto gli elementi vegetali lineari presenti nel contesto paesaggistico di riferimento sono quelli lungo i torrenti e fossi di scolo generalmente in forme sinuose e non rettilinee.

La stessa alterazione paesaggistica sopra descritta risulterebbe ben evidente, anche se ad oltre 6 km, dal belvedere della del Piazzale della Castellara di Guglionesi (Aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 42/2004, sottoposizione a tutela del piazzale detto della “Castellara” ai bordi del centro storico di Guglionesi).

<sup>1</sup>

[http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobeniam bientali.nsf/0/9dd3c9edeb797a25c12572bf0051faab/\\$FILE/LR%2024-89%20VA%20prod-agricola.pdf](http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobeniam bientali.nsf/0/9dd3c9edeb797a25c12572bf0051faab/$FILE/LR%2024-89%20VA%20prod-agricola.pdf)

La ditta, invece, arriva a conclusioni completamente opposte, non tenendo conto che l'impianto ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico, bensì basandosi soprattutto nella compatibilità della compresenza di tracker fotovoltaici e asparageta basandosi soprattutto sulle opere di mascheramento dell'impianto stesso che ne ridurrebbero la percepibilità. (Relazione paesaggistica pagg. 122-124).

Quello che effettivamente manca, da parte della ditta, è una valutazione critica, incentrata sull'analisi della sensibilità paesaggistica del territorio, redatta, *ex ante* ed *ex post*, con modalità di lettura sovracomunale e locale, sulla base di quanto previsto al paragrafo 3 dell'Allegato al citato D.P.C.M. del 12 dicembre 2005. Viceversa, la valutazione di *compatibilità* predisposta dalla ditta si basa esclusivamente su un'analisi 'fotografica' del territorio interessato dall'impianto, ossia su una individuazione di visibilità, anziché prendere in considerazione gli elaborati e le norme tecniche di attuazione del piano paesistico, come l'elaborato denominato *SH – Schede della qualità e del degrado percettivo d'ambito Allegato A* e quello *P 00 - Carta della percezione*.

Le suddette valutazioni di compatibilità paesaggistica, sono state formulate, pertanto, sulla base di presupposti cognitivi esclusivamente soggettivi, senza alcuna indicazione non solo dei limiti e parametri normativi, pure esistenti, come detto, ed ai quali avrebbero dovuto fare riferimento, ma senza neppure indicare idonei *modelli paesaggistici*, che andavano calati nel territorio italiano e locale, presi a riferimento. Infatti la ditta è arrivata a risultati valutativi della qualità paesaggistica che sono completamente contrastanti con le qualità paesaggistiche individuate dal PTPAAV, quali *gli eccezionali valori produttivi* delle aree che connotano e caratterizzano l'ambito paesaggistico in questione.

La riprova di tale grave carenza di analisi del paesaggio, considerato sia in relazione ai parametri morfologici e tipologici normati dalla pianificazione paesistica, sia in relazione alle emergenze archeologiche espresse dal territorio caratterizzate per lo più da piccoli insediamenti produttivi rurali databili tra l'età ellenistica e l'età romano imperiale, è data dal fatto che la relazione della ditta non prende affatto in considerazione né la tipologia, le caratteristiche, l'estensione e la prossimità al progettato impianto, con le coltivazioni con carattere di pregio che pure connotano l'area (e giustificano la sua qualificazione, in sede di pianificazione paesistico-territoriale, come area caratterizzata da eccezionali valori produttivi e, per conseguenza, da significative caratteristiche percettive: v. tavola di PTPAAV n. S1, Carta delle Qualità del Territorio), né, tantomeno, ubicazione ed estensione di siti archeologici individuati nei medesimi.

E' da sottolineare, inoltre, che anche il sistema insediativo delle masserie rurali, con il sistema viario minore, verrebbe completamente occultato dalla presenza delle stringhe fotovoltaiche che raggiungono i 4 m di altezza.

## 6. EFFETTO CUMULO

Nelle aree prossime a quelle di intervento si riscontrano diversi progetti di impianti eolici di grande taglia in corso di valutazione con procedimenti di VIA nazionale, con aerogeneratori distanti meno di 1 km. Altri impianti fotovoltaici già realizzati, invece si trovano a distanza di circa 3 km, il cui effetto cumulo a macchia di leopardo è ben percepibile dal citato piazzale della Castellara di Guglionesi.


Sempre

**Se tutti gli impianti eolici e fotovoltaici previsti nell'area dovessero essere realizzati, l'intero ambito ne verrebbe irrimediabilmente alterato in forme incompatibili con gli obiettivi di tutela del piano paesistico.**

L'effetto cumulo attuale, invece, verrebbe percepito all'interno dei coni di visuale che si aprono soprattutto in prossimità delle masserie storiche, dalla strada SP 113 di fondovalle e dalle strade



vicinali con il risultato di un drastico accrescimento dell'alterazione visiva del paesaggio agrario tutelato. Tali visuali restituirebbero, all'interno di un quadro paesaggistico tutelato, la presenza dell'impianto in esame con al contorno il potenziale cumulo con il resto degli impianti in valutazione, con il risultato della modifica percettiva di un territorio agricolo in uno tipicamente industriale.



*Impianti fotovoltaici ed eolici, in corso di valutazione a ridosso della rete tratturale in territorio di Guglionesi. In rosso impianto Fotovoltaico 5. Bandierine con cerchio alla base impianto eolico con VIA NEGATIVA. (Elaborazioni SABAP-MOL).*

Già dai fotorendering prodotti dalla ditta è chiaramente evidente l'impatto cumulativo che si realizza con un solo impianto eolico che la ditta prende in considerazione a contorno dell'impianto in esame che contribuirebbe ad alterare ulteriormente la percezione del paesaggio agrario tutelato.

**Inoltre, la presenza della discarica della ditta Foglia a distanza di circa 700 m dall'area oggetto di intervento, che già di per se costituisce un detrattore paesaggistico, e di un ulteriore impianto fotovoltaico già autorizzato dalla Regione Molise, al di sopra della stessa discarica, accrescerebbero il degrado percettivo dell'area.**



*Fotorendering realizzato dalla ditta dal piazzale della Castellara di Guglionesi.*

## **7. VALUTAZIONE DELL'INTERFERENZA CON LE AREE CHE PRESENTANO RIVENIMENTI ARCHEOLOGICI**

Per quanto attiene gli aspetti della tutela archeologica, esaminata la documentazione relativa alla fase prodromica della procedura di verifica dell'interesse archeologico prevista dall'art. 1, c. 2, allegato 1.8, D. Lgs. 36/2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 3279 del 20/03/2023 e successive integrazioni prot. 11514 del 12/10/2023, si comunica quanto segue.

L'impianto agro fotovoltaico in progetto e le relative opere di connessione alla rete elettrica si collocano a breve distanza da diverse evidenze archeologiche note da dati bibliografici e di archivio e all'interno di un comparto territoriale che presenta caratteristiche topografiche e morfologiche favorevoli all'insediamento antico, attraversato dal tracciato del Tratturo Regio L'Aquila-Foggia, sottoposto a tutela archeologica ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 con DM 15/06/1976 e DM 20/03/1980.

Per un'adeguata valutazione del rischio archeologico, i dati bibliografici e d'archivio devono essere integrati con le attività di *survey* volte all'osservazione superficiale dei terreni. Tuttavia le attività di ricognizione realizzate per la VPIA in esame si sono svolte in alcuni casi in condizioni di visibilità scarsa dovuta alla presenza di campi incolti o coperti da colture in avanzato stato di crescita; elemento che non ha consentito un'adeguata lettura dei terreni finalizzata ad individuare eventuali tracce superficiali indice di stratigrafie archeologiche sepolte.

L'assenza di studi sistematici pregressi e la scarsa visibilità dei terreni non consentono di definire adeguatamente il potenziale archeologico dell'area, che risulta non valutabile, e non permettono pertanto di escludere la presenza di depositi archeologici che potrebbero essere danneggiati dalle lavorazioni previste per la costruzione dell'impianto.

Come evidenziato nell'allegato 1 della Circolare n. 53/2022 della DGABAP, è infatti prevista l'attribuzione di un grado di rischio medio per tutte le aree cui sia stato assegnato un valore di potenziale archeologico non valutabile.

## **7. INTERFERENZE CON IL PERCORSO TRATTURALE**

Come già detto il percorso tratturale L'Aquila Foggia è sottoposto a tutela con DM 15/6/1976 e rappresenta un segno tangibile del paesaggio, anche se la ditta non ne valuta adeguatamente la presenza. Dal layout dell'impianto, si rileva, la distanza dal tratturo è di circa 750 m, in aree in cui le visuali sono aperte. Infatti soprattutto la dove il tratturo risale il versante sinistro della valle del



Sinarca, così come si evince dalla carta di intervisibilità, gran parte del Lotto 2 sarebbe visibile per un tratto di almeno 3 km.

La realizzazione dell'impianto determinerebbe, quindi, un rilevante scadimento del valore identitario e culturale del tratturo per via delle alterazioni delle visuali storiche che dallo stesso si aprono. Va considerato, infatti, che la rete dei tratturi è stata dichiarata di interesse culturale nella regione Molise già dal 1976, e che il dispositivo di vincolo rileva che i tratturi costituiscono la diretta sopravvivenza di strade già formatesi in epoca protostorica, e che la topografia degli insediamenti, la morfologia dei centri storici, l'aspetto del paesaggio agrario del territorio appare caratterizzato dalla funzione svolta dai tratturi.

Va inoltre considerato che la valenza archeologica e culturale della rete armentizia è stata riconosciuta anche nelle motivazioni che hanno portato alla candidatura all'UNESCO della transumanza quale patrimonio dell'umanità, e quindi nel 2019 alla trascrizione della transumanza da parte dell'UNESCO nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.

## 8. AREE IDONEE

L'impianto fotovoltaico per ricadere nell'areale tutelato dal PTPAAV n. 1, e dal PTPAAV n.2 per le sole opere di connessione, e tali aree per essere sottoposte a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004, per quanto disposto dall'art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989, **non ricade tra le aree idonee ai sensi dell'art. 20 c.8 lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021.**

Si rileva, inoltre, che la DGR 187/2022 individua quali aree non idonee "... a tutte le taglie di impianto gli elementi ((areali, lineari, puntuali) individuati di valore eccezionale ..." dal piano paesistico dalla carta delle qualità del territorio, e che all'interno di tale delibera vengono citati anche gli impianti agrovoltai per alcune specifiche aree. L'impianto, pertanto, per ricadere in area classificata per *Elementi di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali di valore eccezionale*, così come dalla Tavola S1, **tutta l'area oggetto di intervento è da considerarsi non idonea alla realizzazione dell'impianto in esame.**

Restano comunque ferme le soprariportate valutazioni che comunque prescindono dall'inclusione delle aree oggetto di intervento all'interno delle *aree non idonee* individuate dalla suddetta DGR.

## 9. CONCLUSIONI

Questa Soprintendenza ritiene che il **progettato impianto produca impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale**, inteso nella sua componente storico-paesaggistica, per le ragioni e motivazioni sopra meglio dettagliate a seguito dell'istruttoria condotta e che di seguito si sintetizzano:

➤ l'area oggetto di intervento ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico e sottoposta a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004;

➤ dall'analisi della *Carta della Trasformabilità P1 del PTPAAV n.1*, parte dell'impianto ricade nell'area classificata come *MP1- aree di eccezionale valore produttivo prevalentemente fluviali e pianure alluvionali*, a sottolineare l'importanza della valenza agraria del paesaggio;

➤ le verifiche di ammissibilità, secondo l'art. 32 delle NTA, "... devono dimostrare la compatibilità della trasformazione ipotizzata rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive degli elementi oggetto di tutela e valorizzazione coinvolti nella trasformazione stessa". Al contrario l'impianto in esame produrrebbe un impatto paesaggistico di tipo diretto in quanto si



avrebbe una sovrapposizione alla coltura agricola, prevalentemente cerealicola, con elementi tecnologici completamente estranei, sia per materiali, che per morfologia e cromia, al contesto agrario tutelato ed in netta contrapposizione con quanto riportato dall'art. 47 delle NTA che prevede la dislocazione degli elementi tecnologici in zone nascoste evitando aree emergenti;

➤ la ditta non tiene conto della direttiva regionale in merito alla Valutazione di Ammissibilità produttiva prevista dal PTPAAV, né la realizzazione dell'impianto risulta congruente con il contenuto di tale direttiva;

➤ l'impianto sarebbe inoltre in grado di modificare negativamente la percezione del paesaggio tutelato, sia nelle sue componenti agrario-naturalistiche che storiche, anche per la sovrapposizione nei coni di visuale, lungo la viabilità di penetrazione e la rete tratturale, a causa della sovrapposizione del continuum delle tradizionali colture agricole con estesi elementi industriali non raffrontabili, soprattutto per estensione, a nessun segno antropico della struttura insediativa;

➤ il progettato impianto **non ricade all'interno delle aree idonee** ai sensi dell'art. 20 c.8 lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021;

➤ il progettato impianto **ricade all'interno delle aree non idonee** individuate con DGR 187/2022;

➤ le opere di mitigazione e compensazione dell'impianto costituiscono una vera e propria barriera visiva, la cui estensione non le rende associabile a nessun elemento naturalistico presente nell'area, caratterizzata da aree incolte con siepi e specie vegetali arbustive lungo i corsi d'acqua in forme alquanto sinuose e non rettilinee;

➤ il progetto non prende in considerazione l'effetto cumulo potenziale con tutti gli ulteriori impianti in corso di valutazione nel medesimo ambito territoriale;

➤ l'intero impianto si inserisce in un contesto territoriale segnato dal tratturo L'Aquila Foggia, sottoposto a tutela archeologica con DM 15/06/1976 ed è in grado di alterare in parte le visuali storiche che si aprono dal medesimo percorso;

➤ considerato il potenziale archeologico dell'area in cui insiste il progettato impianto, da considerarsi non valutabile dai dati a disposizione, e il conseguente rischio archeologico medio, si ritiene che l'impianto potrebbe interferire con depositi archeologici sepolti.

Per tutte le suddette ragioni, si ritiene che le strutture di progetto determinano una radicale e stravolgente modifica, oltre che dell'aspetto agrario e naturalistico anche delle valenze culturali del territorio che ne verrebbe irrimediabilmente 'segnato' e compromesso nei suoi caratteri di maggiore pregio. L'esistente paesaggio agrario di pregio, privo di una qualunque forma di incisiva urbanizzazione, connotato da valori semantici, storici, morfologici ed estetici, ancora oggi si esprime quale palinsesto risultante da millenni di sapiente uso del suolo e delle sue risorse, da parte delle popolazioni che storicamente lo hanno abitato e plasmato.

La realizzazione dell'impianto fotovoltaico è quindi in grado di cancellare completamente l'attuale percezione del paesaggio, incidendo sulla sua morfologia, sostituendosi percettivamente alla vegetazione esistente, obliterando i segni dell'antropizzazione a fini agrari, e creando quindi un quadro d'insieme che non sarebbe più la naturale evoluzione dell'esistente per l'azione combinata degli uomini e della natura nel corso del tempo, ma la risultante di un'azione antropica prevaricatrice, che travalicherebbe, in maniera irreversibile, i limiti del rispetto per il patrimonio ereditato dal

passato, ‘conformandolo’ incisivamente in funzione delle nuove finalità industriali che ad esso verrebbero attribuite, evidentemente contrastanti con il residuo contesto naturale e rurale.

E’ da rilevare inoltre, che seppur la realizzazione di impianti FER possa in generale contribuire alla salvaguardia dell’ambiente naturale, di contro l’introduzione dell’impianto fotovoltaico nell’ambito in questione comporterebbe il rischio di una modifica di un contesto ambientale di qualità, determinatosi grazie all’interazione di fattori quali la morfologia del territorio, il suo microclima e a sistemi di agricoltura tradizionali, e giunto ad oggi nel complesso quasi incontaminato.

**Sulla base di un’analisi puntuale riferita allo specifico ambito paesaggistico interessato dal progetto dell’impianto in esame, meglio dettagliata nei paragrafi precedenti, e per tutte le ragioni e considerazioni sopra esposte questa Soprintendenza ritiene che il progettato impianto produca impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale, inteso sia nella sua componente storico-paesaggistica ed esprime parere negativo alla sua compatibilità ambientale in merito al subprocedimento di VIA, nonché ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 per gli aspetti paesaggistici per quanto riguarda il subprocedimento di Autorizzazione Unica previsto di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003.**

A termini dell’articolo 14-*quater*, comma 1, della L. n. 241/1990, si riportano di seguito *"specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso"*.

Ai fini dell’assenso, in considerazione che l’area oggetto di intervento è considerata dal PTPAAV n.1 di *valore eccezionale*, questa Soprintendenza ritiene, comunque, che l’ipotesi più coerente sia la localizzazione dell’impianto in area industriale, o in prossimità delle stesse, così come classificata dagli strumenti urbanistici comunali vigenti sul territorio o in aree idonee, così come elencate dal D.Lgs. 199/2021 art. 20 c.8, ovvero aree” *...che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo...la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di...di un chilometro per gli impianti fotovoltaici”.*

Per quanto attiene gli aspetti della tutela archeologica, considerato il rischio archeologico dell’area oggetto di intervento, presunto ma non agevolmente delimitabile e indagabile con indagini preventive, questa Soprintendenza non ha ritenuto opportuno attivare la procedura prevista dai commi 7 e seguenti, art. 1, c. 4, allegato I.8, D. Lgs. 36/2023 e, al fine di tutelare l’eventuale patrimonio archeologico sepolto, con nota prot. 4072 del 05/04/2023 ha prescritto, in caso di eventuale autorizzazione dell’impianto, l’assistenza archeologica in corso d’opera.

Si evidenzia pertanto che, qualora il parere negativo espresso da questa Soprintendenza fosse oggetto di superamento a seguito di successive determinazioni, restano ferme tutte le prescrizioni archeologiche impartite da questo Ufficio con prot. 4072 del 05/04/2023, riportate di seguito.

- Tutte le lavorazioni che prevedono scavo e movimento terra dovranno essere eseguite alla presenza di un archeologo professionista in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 244/2019.
- Il quadro economico di progetto dovrà prevedere una somma destinata alle operazioni conseguenti lo scavo dei depositi archeologici eventualmente intercettati, quali: redazione della documentazione delle indagini, comprensiva della relazione scientifica conclusiva; schedatura e studio preliminare dei reperti mobili rinvenuti; primi interventi con funzione preventiva e conservativa.
- Si sottolinea che, qualora durante le indagini dovessero emergere depositi archeologici incompatibili con l’opera a farsi, o che rientrino nella casistica di cui all’art.1, co. 8, lettera c) dell’Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, ovvero “complessi la cui conservazione non può essere


altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito", questo Ufficio si riserva di richiedere varianti al progetto.

Il Soprintendente  
Dott.ssa Dora Catalano

I funzionari referenti per l'istruttoria  
Ing. Domenicantonio Fornaro



Il Funzionario Archeologo  
Dott.ssa Flavia Micucci



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE  
Protocollo Arrivo N. 172211/2024 del 16-12-2024  
Doc. Principale - Class. 0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente